

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1153

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2002

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	5
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo dell’Accordo, con allegati	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Francia aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Parigi il 1° agosto 1966, e successive modificazioni.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente agli allegati, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

Gli aspetti più qualificanti del nuovo Accordo sono:

- la previsione di una minore documentazione necessaria per accedere ai benefici della coproduzione;

- un abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria addirittura fino al 5 per cento per film di costo superiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro. Per favorire l'equilibrio poi le Autorità competenti, di comune accordo, potranno considerare favorevolmente a tali effetti anche progetti di film aventi un bilancio inferiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro;

- un'attenta analisi dell'equilibrio che tenga conto non solo degli investimenti ma anche degli aiuti e finanziamenti pubblici alla produzione e alla distribuzione nonché dei pre-acquisti dei distributori e diffusori;

- una maggiore libertà di determinazione della ripartizione degli introiti da parte degli operatori;

- l'inserimento nell'Accordo di una cooperazione nel settore della formazione professionale;

- la previsione di una maggiore cooperazione e di strumenti comuni per favorire la distribuzione e la promozione delle opere cinematografiche nei due Paesi e al di fuori degli stessi;

- la promozione dei festival dedicati al cinema francese in Italia e al cinema italiano in Francia.

In particolare:

l'articolo 1 definisce il termine «opera cinematografica», comprensivo anche di *fiction*, di animazione e documentari;

l'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italo-francese dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali e l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione;

l'articolo 3 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive Autorità competenti e le condizioni di accesso;

l'articolo 4 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori;

l'articolo 5 prevede la comune proprietà dei materiali;

l'articolo 6 stabilisce l'equilibrio generale delle coproduzioni e l'analisi delle stesse;

l'articolo 7 stabilisce le modalità di presentazione dei film;

l'articolo 8 definisce le modalità di ripartizione degli introiti;

l'articolo 9 prevede la realizzazione di un film in coproduzione multilaterale;

l'articolo 10 prevede attività di formazione;

l'articolo 11 riguarda la distribuzione e promozione delle opere dei due Stati;

l'articolo 12 concerne l'impegno a promuovere i *festival* dedicati al cinema italiano e francese;

l'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

l'articolo 14 riguarda l'abrogazione degli Accordi precedenti;

l'articolo 15 prevede una durata biennale dell'Accordo, dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri due anni.

Le Norme di procedura, di cui all'Allegato 1, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

Gli Allegati 2 e 3 riguardano gli aiuti e finanziamenti in Francia e in Italia e gli Allegati 4 e 5 la lista degli Stati con i quali la Francia e l'Italia hanno stipulato Accordi di coproduzione cinematografica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Impatto normativo

La ratifica legislativa dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri, ancorché modesti, previsti per l'applicazione dell'articolo 13 dell'Atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Impatto comunitario

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Valutazione dell'impatto regolamentare ed amministrativo

Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti né atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Si ritiene che il provvedimento in questione, il quale tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello sia nazionale che internazionale nel settore della cinematografia, possa favorire le coproduzioni delle Parti contraenti (intese non solo come film, ma più ampiamente come animazione e documentari) ed incentivare l'attività dei soggetti attivi nel settore, sviluppando le relazioni culturali e commerciali ed aumentandone la competitività sia nei rispettivi territori sia nei Paesi terzi.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica francese in materia di coproduzione cinematografica comporta un onere per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 13), incaricata dell'esame dei programmi operativi e che si riunirà ogni due anni, alternativamente in Francia e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio in missione a Parigi di tre funzionari per un periodo di tre giorni in detta città, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	€	1.161
---	---	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 158 cui si aggiungono euro 47, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo in euro 205 viene ridotto di euro 53 corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 152 + euro 46 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662, euro 198 x 3 persone x 3 giorni)	»	1.782
---	---	-------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Parigi (euro 1.126 x 3 persone = euro 3.378 + euro 169, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.547
--	---	-------

Totale onere (articolo 13)	€	6.490
----------------------------	---	-------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, è di euro 6.490 relativamente all'anno 2002, mentre il successivo si verificherà nell'esercizio 2006. Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,

Di seguito denominati le Parti,

Considerando la loro volontà comune di rinnovare e di rafforzare le relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Francia,

Considerando la necessità di aggiornare le loro relazioni di cooperazione nel settore cinematografico tenendo conto delle rispettive normative in materia e della realtà dei mercati,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine "opera cinematografica" indica le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, quale che sia il genere (fiction, animazione, documentari) conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Stati e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche.

Articolo 2

Le opere cinematografiche di coproduzione ammesse ai benefici del presente Accordo beneficiano, a pieno diritto, in ciascuno Stato, dei vantaggi derivanti dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che sono in vigore o che possono essere emanate da ciascuno Stato.

L'Autorità competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorità competente dell'altra Parte la lista dei testi relativi a questi vantaggi.

Nella misura in cui i testi relativi a questi vantaggi sono modificati, quale che sia la maniera da parte dell'uno o dell'altro Stato, l'Autorità competente dello Stato in questione si impegna a comunicare la portata di queste modifiche all'Autorità competente dell'altro Stato.

2. Questi vantaggi sono concessi solo al produttore dello Stato che li accorda.
3. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche di coproduzione devono aver ricevuto, al più tardi quattro mesi dopo l'uscita del film nelle sale in Italia o in Francia l'approvazione delle Autorità competenti dei due Stati.

Le domande di ammissione devono rispettare le procedure previste al riguardo da ciascuno Stato ed essere conformi alle condizioni minime fissate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

Le Autorità competenti dei due Stati si scambiano tutte le informazioni relative alla concessione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle domande di ammissione ai benefici del presente Accordo.

Prima di respingere una domanda, le Autorità competenti dei due Stati devono consultarsi.

Allorché le Autorità competenti dei due Stati hanno ammesso l'opera cinematografica ai benefici della coproduzione, questa ammissione non può essere successivamente annullata senza un accordo tra queste stesse Autorità.

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti dei due Stati non vincola le stesse alla concessione del visto di revisione cinematografica.

Le Autorità competenti sono:

- in Italia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo
- in Francia: il Centro Nazionale della Cinematografia.

Articolo 3

1. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da imprese di produzione che dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e un'esperienza professionale riconosciuta dalla Autorità competente dello Stato di appartenenza.
2. Le imprese di produzione devono, inoltre, soddisfare le seguenti condizioni:
 - 1° avere presidenti, direttori o gestori, sia di cittadinanza italiana o francese, sia cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, di uno Stato aderente alla Convenzione europea sulla televisione trans-frontiere del Consiglio d'Europa o di uno Stato terzo europeo col quale la Comunità

europea abbia concluso accordi nel settore audiovisivo. Gli stranieri diversi dai cittadini degli Stati europei sopracitati, qualificati come residenti, sono, per l'applicazione del presente comma, assimilati ai cittadini italiani e francesi.

- 2° non essere controllati da una o più persone fisiche o giuridiche provenienti da Stati diversi dagli Stati europei citati al comma 1°.
- 3 Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate, preferibilmente, nei teatri di posa che si trovano sul territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati firmatari del presente Accordo.
4. Le riprese realizzate in ambienti naturali, esterni o interni, sul territorio di uno Stato non membro della Comunità europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richieda la sceneggiatura o l'azione dell'opera cinematografica.

Articolo 4

La proporzione dei rispettivi apporti del o dei coproduttori dei due Stati in un'opera cinematografica di coproduzione può variare dal 10% (dieci per cento) al 90% (novanta per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica.

Ciò nondimeno, in funzione del bilancio del film, la percentuale di partecipazione minoritaria può essere abbassata fino al 5% (cinque per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica, qualora questo sia superiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane.

Tuttavia, come eccezione a questa regola, le Autorità competenti dei due Stati possono, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti aventi un bilancio inferiore a 50 000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo Accordo.

Articolo 5

Ciascun coproduttore è co-detentore degli elementi materiali e immateriali dell'opera cinematografica.

Il materiale è depositato a nome congiunto dei coproduttori in un laboratorio scelto di comune accordo.

Articolo 6

Le Autorità competenti dei due Stati verificano ogni due anni se l'equilibrio delle rispettive partecipazioni è stato rispettato e, in mancanza dello stesso, prendono le misure necessarie.

Un equilibrio generale deve essere osservato sia per le partecipazioni artistiche e tecniche sia per le partecipazioni finanziarie: questo equilibrio è valutato dalla Commissione Mista prevista all'articolo 13.

Per l'attuazione di questo bilancio, ciascuna Autorità - in occasione della procedura di ammissione di un'opera cinematografica ai benefici del presente Accordo - fa un riepilogo dell'insieme degli aiuti e finanziamenti come previsto agli allegati 2 e 3 del presente Accordo.

L'analisi dell'equilibrio generale è fatta in particolare:

- attraverso lo scomputo degli aiuti e finanziamenti alla produzione e alla distribuzione confermati sulle coproduzioni dell'anno di riferimento, con l'intesa che la valutazione di questo scomputo si farà con riguardo all'ammontare globale dei bilanci delle dette coproduzioni,
- attraverso la presa in considerazione, al di là del numero dei film coprodotti dai due Stati, dei film pre-acquistati dai distributori e i diffusori dei due Stati a beneficio dei produttori di questi film nel corso dell'anno di riferimento e dell'ammontare di questi pre-acquisti,
- attraverso lo scomputo degli investimenti italiani da una parte e degli investimenti francesi dall'altra parte, nei film di coproduzione italo-francesi.

Nell'ipotesi in cui si manifestasse uno squilibrio, la Commissione mista esamina i mezzi per ripristinare l'equilibrio e prende tutte le misure che ritiene necessarie a questo fine.

Articolo 7

I titoli di testa e di coda, le presentazioni e il materiale pubblicitario devono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Francia.

Essa deve essere ugualmente menzionata nel caso di presentazione ai festival.

Articolo 8

La ripartizione degli introiti è determinata liberamente dai coproduttori, in linea di massima proporzionalmente ai loro rispettivi apporti.

Articolo 9

Le Autorità competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o più produttori provenienti da Stati con i quali l'Italia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica.

Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.

Articolo 10

Le Autorità competenti dei due Stati accordano un'attenzione particolare alla formazione ai mestieri del cinema. Esse si scambiano informazioni allo scopo di studiare insieme le misure da prendere per facilitare la formazione iniziale e continua dei professionisti, in particolare nel settore delle nuove tecnologie.

Esse favoriscono la conclusione di accordi o convenzioni tra le scuole o gli organismi di formazione iniziale e continua.

Articolo 11

Le Autorità competenti dei due Stati esaminano gli strumenti propri per favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuno dei due Stati

Articolo 12

Le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a promuovere i festival dedicati rispettivamente al cinema francese in Italia e al cinema italiano in Francia.

Articolo 13

1. Per seguire e facilitare l'applicazione del presente Accordo e, ove necessario, proporre delle modifiche, viene istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorità competenti e da professionisti dei due Stati. La delegazione italiana è presieduta dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La delegazione francese è presieduta dal Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia.

2. Durante la validità del presente Accordo, questa Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente in Italia e in Francia.

Essa può essere egualmente convocata su richiesta di una delle Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso in cui il funzionamento dell'Accordo incontri nella sua applicazione difficoltà particolarmente gravi, specialmente in caso di squilibrio negli scambi.

In quest'ultima ipotesi, se la Commissione Mista non si è riunita nel più breve termine allo scopo di esaminare i mezzi per ripristinare l'equilibrio, le Autorità competenti ammettono ai benefici della coproduzione i film che rispettano le condizioni del presente Accordo solo secondo rigorose condizioni di reciprocità - un film per un film.

Articolo 14

Il presente Accordo annulla e sostituisce gli atti internazionali stipulati tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese anteriormente in vigore alla data della firma, cioè:

- Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Parigi il 1° agosto 1966;
- Scambio di Note relativo all'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, entrambe firmate il 16 febbraio 1970;
- Scambio di Note che completa lo Scambio di note del 16 febbraio 1970 relativo all'applicazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmate rispettivamente il 12 luglio e il 7 agosto 1971;
- Scambio di Note per la modifica dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Francia del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973 - 4 marzo 1974;
- Scambio di Note per la proroga di un anno e la modifica dell'Accordo cinematografico del 1° agosto 1966, firmate rispettivamente l'11 e il 18 marzo 1976;
- Accordo di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato il 13 giugno 1985;
- Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato 28 agosto 1997.

Articolo 15

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che diventa esecutivo il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notificazione.

Esso è concluso per una durata di due anni.

Esso è rinnovabile tacitamente per periodi di due anni.

Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi.

Questa denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle parti legate al progetto intrapreso nel quadro del presente Accordo, salvo decisione contraria delle Parti.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.


Fatto a PARIGI il 6 novembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giovanna MELANORI
Ministro del Beni e delle Attività Culturali

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Catherine TASCA
Ministro della Cultura e Comunicazione



ALLEGATO 1 - NORME DI PROCEDURA

I produttori di ciascun Stato devono, per essere ammessi ai benefici dell'Accordo, unire alla loro domanda di ammissione, prima dell'inizio delle riprese, all'Autorità competente la seguente documentazione:

- un documento relativo all'acquisizione dei diritti d'autore per lo sfruttamento dell'opera cinematografica
- una sinossi con informazioni precise sulla natura del soggetto dell'opera cinematografica
- l'elenco degli elementi tecnici ed artistici
- il piano di lavoro completato dall'indicazione del numero di settimane per le riprese (teatri di posa ed esterni) e dei luoghi delle riprese
- un bilancio e un piano finanziario de"tagliato
- il contratto di coproduzione

L'Autorità competente del Stato a partecipazione minoritaria concede la propria approvazione solo dopo aver ricevuto il parere dell'Autorità competente dello Stato a partecipazione maggioritaria.

ALLEGATO 2

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI AIUTI E FINANZIAMENTI IN FRANCIA

TITOLO DELL'OPERA

BILANCIO DA PARTE FRANCESE

Aiuti

Sostegno finanziario automatico investito

- alla produzione
- alla distribuzione

Sostegno finanziario selettivo alla produzione

- Anticipi sugli incassi
- Aiuto diretto

Aiuti regionali alla produzione

Sostegno finanziario selettivo alla distribuzione

Finanziamenti

Investimenti da parte delle televisioni diffuse in chiaro per via terrestre

- in coproduzione
- in pre-acquisto

Investimenti da parte di società per il finanziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva (SOFICA)

Pre-acquisto da parte delle televisioni a pagamento

Un minimo garantito nelle sale

Un minimo garantito in video

Un minimo garantito all'estero

ALLEGATO 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI AIUTI E FINANZIAMENTI IN ITALIA

Lo Stato, riconoscendo l'importanza economica del cinema, favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori.

Il sistema di intervento comprende:

- > Mutui a tasso agevolato a favore dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale, a favore di film di produzione nazionale, a favore di film riconosciuti di interesse culturale nazionale con rilevanti finalità culturali ed artistiche;
- > Mutui a tasso agevolato a favore della distribuzione di film di interesse culturale nazionale, a favore della distribuzione di film di produzione nazionale o CEE;
- > Mutui a tasso agevolato a favore delle industrie tecniche per il loro ammodernamento, per il consolidamento di imprese di produzione, distribuzione e industrie tecniche;
- > Contributi in conto capitale per l'ammodernamento delle sale cinematografiche; mutui a tasso agevolato per l'ammodernamento di sale esistenti, per la costruzione di sale e la ristrutturazione in multisale e per particolari ristrutturazioni di sale cinematografiche;
- > Contributi del 13% sugli incassi lordi degli spettacoli dei film per la durata di due anni dalla prima proiezione in pubblico. (Il contributo è destinato al produttore per l'ammortamento dei mutui contratti per la produzione e il reinvestimento in nuovi film). Contributo dello 0,40% commisurato agli incassi lordi suddetti a favore degli autori dei film;
- > Premi di qualità a favore di film riconosciuti meritevoli dalla relativa Commissione; premi di qualità per i film di cortometraggio; premi alle sceneggiature;
- > Contributo sugli interessi.

ALLEGATO 4

**ELENCO DEGLI STATI CON I QUALI LA FRANCIA HA CONCLUSO
ACCORDI DI COPRODUZIONE**

Argentina
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Camerun
Canada
Cecoslovacchia
Cile
Colombia
Costa d'Avorio
Danimarca
Egitto
Finlandia
Georgia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Guinea
India

Islanda
Israele
Italia
Jugoslavia
Libano
Marocco
Messico
Nuova Zelanda
Stati Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Senegal
Spagna
Svezia
Svizzera
Tunisia
Turchia
U.R.S.S.
Ungheria
Venezuela

N.B. La Parte francese si impegna ad informare la Parte italiana sui nuovi Accordi che prevede di concludere

ALLEGATO 5
ELENCO DEGLI STATI CON I QUALI L'ITALIA HA CONCLUSO
ACCORDI DI COPRODUZIONE

Argentina
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Bulgaria
Canada
Cecoslovacchia
Cuba
Egitto
Francia
Germania
Gran Bretagna
Israele
Jugoslavia
Marocco
Messico
Nuova Zelanda
Portogallo
Romania
Spagna
Svezia
Svizzera
U.R.S.S.
Ungheria
Venezuela

N.B. La Parte italiana si impegna ad informare la Parte francese sui nuovi accordi che prevede di concludere